

N. R.G. 13536/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott.ssa Alessia Busato	giudice
dott. Davide Scaffidi	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **13536/2014** promossa da:

GIOVANNI PUERARI (C.F. PRRGNN40R07D150G)

GIANVITTORIO BALDRIGHI (C.F. BLDGVT35H25A299C)

STEFANIA RADICE (C.F. RDCSFN67B55F205T)

con l'avv. Antonino Rizzo e con l'avv. Giovanni Onofri;

ATTORI

contro

GIOVANNI BERTONI (C.F. BRTGNN35D25G647Q)

con l'avv. Antonio Picasso e l'avv. Pietro Sandrini;

ENRICO VOLPI (C.F. VLPNRC32E01A299W)

con l'avv. Daniela Radi

ALCIDE SPAGGIARI (C.F. SPGLCD47E06I342V)

con l'avv. Eugenio Bresciani e l'avv. Giovanni Guareschi;

CONVENUTI



con l'intervento di

SOCIETÀ AGRICOLA SAN SALVATORE (P.I. IT00718200199)

con l'avv. Paolo Luciano Ferrai;

oggetto: azione di responsabilità dei soci s.r.l. *ex art. 2476 comma 3 c.c.*;

conclusioni:

per Puerari, Baldrighi e Radice:

“Piacca al Tribunale Ill.mo – Sezione specializzata delle Imprese:

- 1) accertati i fatti di causa, dichiarare i convenuti responsabili, solidalmente o nella diversa misura che verrà accertata in capo a ciascuno di essi, per i danni subiti e *subendi* dalla Società Agricola San Salvatore S.r.l.;
- 2) conseguentemente, condannare i convenuti al risarcimento del danno, in via solidale o nella misura percentuale previamente accertata a carico di ciascuno di essi, nei confronti della Società Agricola San Salvatore S.r.l., nella misura che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia.

In ogni caso: con vittoria delle spese e compensi di lite”.

per Bertoni:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*, previe le declaratorie del caso e di legge: in via principale, respingere in ogni miglior modo, per ragioni di rito e/o di merito, tutte le domande e pretese avversarie nei confronti del sig. Bertoni Giovanni; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ravvisasse la responsabilità solidale tra il Sig. Bertoni Giovanni, il Sig. Volpi Enrico e il Sig. Spaggiari Alcide per i fatti di cui è causa, voglia stabilire il grado delle singole responsabilità e condannare in via di regresso il Sig. Volpi Enrico e il Sig. Spaggiari Alcide a corrispondere al Sig. Bertoni Giovanni quanto eventualmente tenuto a corrispondere per l'accoglimento della domanda attorea, condannandoli a manlevarlo e tenerlo indenne da quanto eventualmente dovesse pagare. Con vittoria di spese e compenso professionale oltre CPA, IVA e rimborso spese generali”.

In subordine, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi:

- 1) vero che presso la sede della San Salvatore sono sempre stati e sono anche attualmente custoditi i contratti di soccida, i bilanci, la corrispondenza ed in genere tutti i documenti relativi alla società;
- 2) vero che tale documentazione, depositata presso la sede della società, poteva essere sempre esaminata dagli amministratori e dai soci nell'orario di apertura degli uffici;
- 3) vero che il sig. Bertoni Giovanni nel febbraio 2014 ha contattato telefonicamente l'arch. Puerari, il quale ha risposto autorizzandolo ad ordinare mangimi per maiali alla Volpi F.lli s.r.l. non avendo trovato altro fornitore di mangimi;



4) vero che il 7 ottobre 2014, alle ore 15, presso lo studio Tampelli in Cremona, il dr. Gerevini – consulente della San Salvatore s.r.l. – alla presenza dell'ing. Arrigoni, dell'avv. Tampelli e dell'avv. Penco, ha consigliato il sig. Bertoni di firmare l'accordo in pari data, che viene rammostrato al teste.

Testi dr.ssa Michela Tonghini, residente in Sospiro (CR), Via Olgi;

Emanuele Brambilla, residente in Cremona, Via Zaccaria del Maino n.1; dott.

Francesco Gerevini, residente in Sesto ed Uniti (CR), Via Cavatigozzi n.7.

In subordine si chiede anche che il Tribunale Ill.mo voglia disporre l'acquisizione presso il Tribunale di Cremona del fascicolo e della relazione del C.T.U. ing. Valentino Arrigoni, concernenti il procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 1343/2013”.

per Volpi

“Voglia il Tribunale Ill.Mo Sez. Specializzata delle Imprese, previa le declaratorie tutte del caso e di legge, In via principale nel merito: respingere in ogni miglior modo, per ragioni di rito e/o di merito, tutte le domande e pretese avversarie nei confronti del Sig. Volpi Enrico in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata: nella denegata ipotesi il Tribunale ravvisasse la responsabilità concorsuale solidale tra il Sig. Volpi Enrico, il Sig. Giovanni Bertoni ed il Sig. Alcide Spaggiari per i fatti per cui è giudizio, voglia stabilire il grado delle singole responsabilità e condannare in via di regresso il Sig. Giovanni Bertoni, il Sig. Alcide Spaggiari a corrispondere al Sig. Enrico Volpi quanto eventualmente tenuto corrispondere in seguito all'accoglimento della domanda attorea e della società Agricola San Salvatore srl, e condannare gli stessi a manlevarlo e tenerlo indenne da quanto eventualmente dovesse pagare. Con vittoria di spese, compenso e rimborso spese generali.

In via istruttoria: il Sig. Enrico Volpi chiede venga ammessa la prova testimoniale e per interrogatorio sui seguenti capitoli:

- 1) “Vero che presso la sede della San Salvatore sono sempre stati e sono a tutt'oggi custoditi i contratti di soccida, i bilanci, la corrispondenza ed ogni documento afferente la società?”
- 2) “Vero che i documenti ed i libri contabili depositati presso la sede sono sempre stati e sono a tutt'oggi consultabili ed a disposizione, in ogni ora di apertura dell'ufficio, dai soci e dai consiglieri ?”
- 3) “Vero che il Sig. Bertoni Giovanni nel mese di febbraio 2014 ha contattato telefonicamente l'Arch. Puerari per avere l'autorizzazione ad ordinare mangimi per maiali alla Volpi Fratelli srl, in quanto non reperito altro fornitore disposto alla fornitura ?”
- 4) “Vero che l'Arch. Puerari ha prestato il consenso ? “
- 5) “Vero che il giorno 7.10.2014 alle ore 15 presso lo Studio Tampelli in Cremona P.zza Roma, il Dott. Gerevini Francesco consulente di San Salvatore srl, alla presenza dell'Ing. Arrigoni, dell'Avv. Tampelli, dell'Avv. Penco, ha consigliato il Sig. Bertoni di sottoscrivere l'accordo 7.10.2014 doc. 8 che si mostra?”



Indica a testi: Sig.ra Dott.ssa Michela Tonghini - Via Olgi, 26048 Sospiro (CR); Sig. Rag. Emanuele Brambilla – Via Zaccaria del Maino n. 1, 26100 Cremona; Sig. Dott. Francesco Gerevini - Via Cavatigozzi n. 7, 26028 Sesto ed Uniti (CR).

Chiede che il Tribunale voglia disporre l'acquisizione presso il Tribunale di Cremona del fascicolo e della relazione del CTU Ing. Valentino Arrigoni relativi al procedimento R.G. 1343/ 2013”.

per Spiaggiari:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, in via principale, respingere in ogni miglior modo, per ragioni di rito e/o di merito, tutte le domande e pretese avversarie nei confronti del Sig. Spaggiari Alcide; in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ravvisasse la responsabilità concorsuale soli-dale tra il Sig. Bertoni Giovanni, il Sig. Volpi Enrico e il Sig. Spaggiari Alcide per i fatti di cui è causa, voglia stabilire il grado delle singole responsabilità attribuendo al Sig. Spaggiari Alcide un grado di responsabilità di molto inferiore agli altri due convenuti per i motivi di cui in narrativa e condannare in via di regresso il Sig. Volpi Enrico e il Sig. Bertoni Giovanni a corrispondere al Sig. Spaggiari Alcide quanto eventualmente tenuto a corrispondere in seguito all'accoglimento della domanda attorea, e condannare gli stessi a manlevarlo e tenerlo indenne da quanto eventualmente dovesse pagare. Con vittoria di spese e compenso professionale oltre CPA ed IVA e rimborso spese generali”.

In via istruttoria: si chiede venga ammessa la prova testimoniale sui seguenti capitoli:

- 1) “ Vero che presso la sede della San Salvatore sono sempre stati e sono a tutt'oggi custoditi i contratti di soccida, i bilanci, la corrispondenza ed ogni documento afferente la società?”
- 2) “ Vero che i documenti ed i libri contabili depositati presso la sede sono sempre stati e sono a tutt'oggi consultabili ed a disposizione in ogni ora di apertura dell'ufficio dei soci e dei consiglieri?”
- 3) “ Vero che il Sig. Bertoni Giovanni nel mese di febbraio 2014 ha contattato telefonicamente l'Arch. Puerari per avere l'autorizzazione ad ordinare mangimi per maiali alla Volpi Fratelli srl, in quanto non reperito altro fornitore disposto alla fornitura e che questi ha prestato il consenso ?”
- 4) “ Vero che l'Arch. Puerari, in occasione della suindicata telefonata, ha prestato il consenso ? “
- 5) “ vero che il giorno 7.10.2014 alle ore 15 presso lo Studio Tampelli in Cremona P.zza Roma, il Dott. Gerevini --consulente di San Salvatore srl, alla presenza dell'Ing. Arrigoni, dell'Avv. Tampelli, dell'Avv. Penco, ha consigliato il Sig. Bertoni di sottoscrivere l'accordo 7.10.2014 doc. 8 che si mostra ?”

Si indicano a testi: Dott. Michela Tonghini in Sospiro, Rag. Brambilla Emanuele in Cremona, Dott. Gerevini Francesco in Cremona.

Si chiede l'interrogatorio formale del Sig. Giovanni Bertoni sul cap.3-4

Si chiede che il Tribunale voglia acquisire presso il Tribunale di Cremona il fascicolo nonché la relazione del CTU Ing. Valentino Arrigoni relativi al procedimento R.G. 1343/ 2013”.



per curatela speciale della Società Agricola San Salvatore s.r.l.:

“In via principale e nel merito: previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, nell’eventualità il Tribunale ravvisasse il danno e la corrispondente diminuzione patrimoniale sofferta dalla società condannarsi i convenuti al risarcimento del danno medesimo in favore della società nella misura emergente dall’istruttoria della presente causa.

Con rigetto di ogni altra domanda.

Spese ed onorari rifusi”.

FATTO E PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 9.7.2014 Giovanni Puerari, Gianvittorio Baldrighi e Stefania Maria Radice, in qualità di soci di Società Agricola San Salvatore S.r.l. (“Società Agricola”), hanno esercitato l’azione di responsabilità ex art. 2476 comma 3 c.c. nei confronti di alcuni dei membri del consiglio di amministrazione della società, e in particolare nei confronti del presidente Giovanni Bertoni e dei consiglieri Enrico Volpi e Alcide Spaggiari.

A fondamento delle loro pretese gli attori hanno dedotto il compimento di atti di *mala gestio*, consistiti:

- a) nell’aver Bertoni ecceduto i limiti della delega a lui conferita per la realizzazione di un impianto di biogas;
- b) nell’aver omesso di fornire adeguate informazioni e giustificazioni in ordine al finanziamento richiesto per la realizzazione dell’impianto nonché in relazioni alle forniture ricevute dalla società Tracciaverde;
- c) nell’aver omesso un adeguato controllo sull’andamento dei lavori di realizzazione dell’impianto;
- d) di aver consentito la liberazione del capitale sociale (dapprima ricostituito e poi aumentato) mediante compensazioni in favore dei soci in violazione dell’art. 2467 c.c. Attesa la difficoltà nell’individuazione del danno, gli attori hanno chiesto la liquidazione dello stesso in via equitativa.

I convenuti si sono costituiti e hanno chiesto il rigetto delle pretese attoree, evidenziando che anche Puerari che Baldrighi facevano parte del consiglio di amministrazione; hanno poi contestato le allegazioni avversarie, deducendo che le stesse attengono eminentemente all’opportunità delle scelte imprenditoriali, profilo sottratto al sindacato di legittimità.

Per la società si è costituita altresì il curatore speciale ex art.78 c.p.c., il quale si è sostanzialmente rimesso alla decisione del tribunale sulla responsabilità evocata dagli attori, pur concludendo per la condanna dei convenuti.

La causa è stata istruita sulla base dei documenti offerti in produzione. All’udienza del 17.10.2019 sono stati assegnati i termini per memorie ex art. 190 c.p.c. e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono infondate.

Con riferimento all'asserito eccesso di delega imputato al presidente del consiglio di amministrazione nella realizzazione dell'impianto di biogas, rileva questo collegio che dall'esame della documentazione offerta in produzione (in particolare, verbale c.d.a. 17.5.2010, doc.4 att.) non risulta che a Bertoni sia mai stata conferita da parte dell'organo gestorio una delega per la realizzazione dell'impianto in questione con espressa previsione di un tetto massimo di spesa; già sulla base di questo rilievo deve ritenersi che non è possibile ravvisare, in capo a Bertoni, alcuna ipotesi di violazione di limiti nell'esercizio dei poteri conferiti dal consiglio di amministrazione. Nel suddetto verbale, infatti, si dà atto che alla data del 17.5.2010 l'impianto di biogas richiesto dalla società era in fase di progettazione e che i costi erano stimati in misura pari a € 1.800.000 circa oltre i.v.a., al lordo di oneri ulteriori. Sul punto, gli attori hanno allegato che il costo finale, di circa € 2.700.000,00, sarebbe eccessivo. In proposito - ferme le considerazioni già svolte in ordine alla mancata fissazione di un tetto massimo di spesa nel conferimento a Bertoni del potere di firma per la realizzazione dell'opera - osserva il collegio che le contestazioni attoree sull'eccessività del prezzo si risolvono, in realtà, in doglianze non censurabili in questa sede in ragione della *business judgment rule*: in mancanza di allegazioni più specifiche sul fatto che l'incremento dei costi sia stato determinato da un comportamento negligente dell'amministratore, quale, ad esempio, l'aver agito in modo disinformato, non è possibile, in sede giudiziale, predicare l'illegittimità, tout court, di scelte gestorie che abbiano comportato spese maggiori rispetto a quelle originariamente preventivate. In ogni caso, l'incremento dei costi censurato non appare anomalo laddove si tengano presenti, da un lato, l'impatto dell'i.v.a. e degli oneri ulteriori indicati in atti sulla determinazione del prezzo finale, nonché, dall'altro lato, le dimensioni dell'impianto commissionato, fisiologicamente suscettibile - come è avvenuto nel caso in esame - di variazioni, rispetto al progetto originario, in corso d'opera.

Con riguardo alle ulteriori doglianze, parte attrice ha dedotto l'insufficienza di informazioni rese dal presidente del consiglio di amministrazione ai soci (in particolare sul finanziamento richiesto per la realizzazione dell'impianto) nonché l'inadeguatezza o l'assenza di giustificazioni di spesa da parte dell'intero organo gestorio (con riferimento particolare alla stipula, in misura "eccessiva", di contratti di fornitura o di soccida anche in asserito conflitto di interessi).

Al riguardo, rileva il collegio innanzitutto che le doglianze formulate da parte attrice sul punto appaiono generiche. In ogni caso, i comportamenti riferiti, sia pur censurabili sotto il profilo formale, non risultano forieri di alcun danno per la società. Non possono essere ritenuti "danni", infatti, il finanziamento ricevuto (di cui non sono nemmeno contestate le condizioni) né la stipula di contratti di fornitura o di soccida con soggetti terzi. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, parte attrice ha dedotto in particolare l'illegittimità della stipula di contratti di fornitura con Tracciaverde S.r.l. - di cui era amministratore tale Bongiovanni,



socio di Società Agricola – nonché la stipula di ulteriori contratti con società di cui sarebbero amministratori o soci gli odierni convenuti - in quanto avvenuta in conflitto di interessi.

Come da costante giurisprudenza di legittimità, (Cass. civ. Sez. I, 29/09/2005, n. 19045), il conflitto di interessi postula “un rapporto d'incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, rapporto che va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento al singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro”. La ricorrenza di una situazione di conflitto di interesse deve essere esclusa, nella presente vicenda, già sul piano delle allegazioni, dal momento che i soci non hanno dedotto in alcun modo che la realizzazione dell'interesse dei soggetti terzi abbia comportato un corrispondente sacrificio degli interessi dei soci di Società Agricola. Al riguardo, non risultano ad esempio specifiche doglianze dei soci attori in ordine alle condizioni negoziali applicate, residuando soltanto generiche censure sull' “eccessivo” ricorso alla stipula di contratti di soccida, questione rientrante, ancora una volta, nell'ambito dei profili di opportunità delle scelte gestorie.

Per quanto riguarda l'ulteriore doglianza attorea, i soci hanno affermato che l'organo gestorio ha indebitamente omesso di nominare un direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di biogas; detta circostanza avrebbe comportato, per la società, un aggravio dei costi discendente dall'esigenza di provvedere a variazioni e adeguamenti dell'impianto in corso d'opera, adeguamenti che per l'appunto, secondo l'assunto attoreo, non si sarebbero resi necessari laddove un responsabile tecnico fosse stato preposto a vigilare.

La censura deve essere disattesa, in quanto smentita dai documenti offerti in produzione: risulta infatti (doc. 11-12 Volpi) che la Società Agricola ha regolarmente provveduto alla nomina di un direttore dei lavori, individuato nella persona del prof. Navarrotto. In assenza di ulteriori e più specifiche allegazioni, deve ritenersi che in relazione ad eventuali negligenze nell'operato del direttore dei lavori non possa essere chiamato a rispondere il consiglio di amministrazione.

Infine, per quanto concerne l'ultimo profilo oggetto di censura, gli attori hanno dedotto che all'assemblea straordinaria dei soci del 29.5.2013 l'organo gestorio ha indebitamente permesso un'operazione di liberazione degli aumenti di capitale mediante compensazione tra debiti da conferimento e crediti vantati da alcuni conferenti (tra cui gli stessi convenuti) nei confronti della società, in asserito contrasto con quanto disposto dall'art. 2467 c.c.

Come noto, ai fini dell'operatività della norma appena evocata - alla cui stregua il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori - è necessario che sussistano determinati presupposti (eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un



conferimento) tanto al momento dell'erogazione del erogazione del finanziamento quanto al momento della sua restituzione.

Nel caso in esame, gli attori non hanno allegato alcunché in ordine alla sussistenza dei presupposti enucleati, limitandosi ad affermare il carattere "postergato" dei crediti offerti.

Anche laddove i crediti opposti in compensazione fossero stati effettivamente assoggettabili al regime di postergazione ex art. 2467 c.c., l'operazione non sarebbe stata comunque illegittima. In proposito, infatti, osserva il tribunale che, come recentemente affermato da Cass. civ. Sez. I, 19/02/2018, n. 3946, "In sede di aumento del capitale sociale, è legittimo il conferimento attuato mediante compensazione tra il debito del socio verso la società ed un credito vantato dal medesimo nei confronti dell'ente, atteso che la società stessa, pur perdendo formalmente il suo credito al conferimento, acquista concretamente un *valore* economico, consistente nella liberazione da un corrispondente debito... Le disposizioni dell'art. 2467 c.c. non operano in caso di aumento di capitale sociale liberato dal socio mediante compensazione con propri precedenti crediti vantati nei confronti della società, trattandosi della sottoscrizione di capitale di rischio e non di un finanziamento".

In altre parole, dunque, la sussistenza dei presupposti per la postergazione dei crediti dei soci stabiliti dall'art. 2467 c.c. non è ostativa alla compensazione tra il credito del socio per finanziamenti e il suo debito da sottoscrizione dell'aumento di capitale, atteso che la trasformazione, mediante la compensazione in esame, del credito da finanziamento in capitale di rischio concorre alla protezione degli interessi dei creditori terzi tutelati dall'art. 2467 c.c., talché deve ritenersi, in definitiva, che l'estinzione per compensazione non sia illegittima e che non arrechi alcun pregiudizio ai creditori della società (e tantomeno alla partecipazione dei soci).

Le considerazioni finora svolte confermano l'irrelevanza delle istanze istruttorie formulate dalle parti.

Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati in favore dei convenuti i valori medi dello scaglione superiore applicabile, secondo le tabelle ministeriali di riferimento, alle cause di valore indeterminabile e complessità media, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dalle parti.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

rigetta le domande formulate dagli attori e dalla Società Agricola San Salvatore S.r.l.;

condanna gli attori e la Società Agricola San Salvatore S.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate in € 13.430,00 per ciascuno dei convenuti, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Brescia, 10.7.2020

Il giudice est.

dott. Davide Scaffidi

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

